



STUDIO ASSOCIATO 2002 NOCERA & PARTNERS

COMPARTO LEGALE

---

AVV. GIUSEPPE NOCERA  
AVV. LOREDANA CARPENTIERI  
AVV. DIEGO GALLIANO  
AVV. AGNELLO ANNUNZIATA  
AVV. MARTINA FABRIANI

AVV. PRAT. LUCIA AMBROSIO  
SEGRETERIA  
DOTT.SSA VIVIANA ESPOSITO

**TRIBUNALE DI COSENZA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Ricorso Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

**Ex art. 68 comma 2, D.LGS. n. 14/2019**

**Per: Il Sig. Manieri Domenico** (C.F: MNRDNC63T21A053H) residente alla C.da Ternità, 14 Giugliano in Acri, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nocera (C.F. NCRGPP67R03L259D) e dall' Avv. Martina Fabriani (C.F. FBRMTN91A66F839X) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 3 Tel/Fax 08118862869

**Sommario:**

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
4. Attivo
  - 4.1 Quota parte dello stipendio
  - 4.2 Beni mobili Registrati
  - 4.3 Disponibilità liquide
  - 4.4 Crediti futuri
5. Passivo.
  - 5.1 Riepilogo delle Attività e Passività
6. Minimo vitale. Spesa media mensile. Situazione reddituale fabbisogno
7. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
8. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
9. Prospetti Paga anni 2024 – 2024- 2022- 2021
10. Proposta piano di ristrutturazione dei debiti ristrutturazione con alternativa liquidatoria

**1. Premessa.**

---



STUDIO ASSOCIATO 2002 NOCERA & PARTNERS  
COMPARTO LEGALE

Con istanza depositata in data 23.09.2021 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Cosenza, il sig. Manieri Domenico chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava il dott. Giuseppe Orsino per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata.

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del sig. Manieri è rimasta invariata dalla nomina del Gestore e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 Dlgs n. 14/2019 da destinare ai creditori, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

Va da sé che, essendo attualmente consentita l'esdebitazione per il debitore incapiente, non vi sono motivi per rigettare la domanda dell'odierno ricorrente mette a **disposizione una somma mensile pari ad Euro 600,00 con piano di restituzione di 13 anni. La somma complessiva a disposizione è pari ad Euro 93.600,00**

Nel caso specifico del sig. Manieri, il patrimonio corrente da porre a disposizione dei creditori è costituito dalla liquidità mensile legata allo stipendio percepito, al netto di quanto necessario al sostentamento suo e della famiglia (art. 268 comma 4 lett b) CCII) e dalla proprietà dell'immobile sito in Acri del valore secondo perizia di €46.300,00 spettante al 50% del ricorrente. Da precisare che tale immobile attualmente è occupato dal sig. Manieri e dal suo nucleo familiare.

Di conseguenza, preso atto dello stato di sovraindebitamento, così come definito all'art. 2, comma 1, lett. C) d.lgs n. 14/201 il debitore intende depositare domanda di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art 67 d.lgs. n. 14/2019. <sup>3</sup>

## **2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

Il sig. Manieri:

---



- Versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art.2, comma 1, lett.c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- Ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. C) d.lgs. n. 14/2019;
- Non è soggetto od assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;
- ha presentato al gestore competente, documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Occorre a questo punto analizzare la colpevolezza del debitore alla luce dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con il D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale aveva anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa. E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/2012 disponeva in tal senso: "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità". La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che "il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...). Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del



consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”. Diverse sono state le reazioni registrate nella giurisprudenza di merito a seguito della riforma. Un primo orientamento, più mite, adottando una *interpretatio abrogans*, ha ravvisato nella novella una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano, assegnando di converso al Giudice un sindacato complessivo sulla sua fattibilità giuridica ed economica, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC e delle contestazioni mosse in contraddittorio. Un secondo orientamento, senz’altro più rigoroso, ha individuato una perfetta sovrapposibilità tra la vecchia nozione di meritevolezza e la nuova nozione di colpa grave, consentendo al giudice di censurare le condotte debitorie che non siano state informate a principi di sana e diligente gestione patrimoniale dei propri interessi e negando così l’omologa del piano al consumatore che abbia assunto obbligazioni in maniera ingiustificata o con la consapevolezza di non potervi adempiere. Infine, un orientamento mediano e filologicamente più corretto, al quale si intende prestare adesione, ha preso atto della intentio legis di ampliare le possibilità di accesso all’istituto, eliminando incerti e vaghi riferimenti alla meritevolezza del debitore, che rischiavano di involgere considerazioni di carattere etico e meta-giuridico; tuttavia, al tempo stesso, ha mantenuto in capo al giudice un margine valutativo sulla condotta del proponente, sebbene assai più restrittivo, limitato alle sole ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode. Incerti sono i confini della colpa grave. La graduazione della colpa rappresenta istituto civilistico già noto all’impianto codicistico e tuttavia di incerta definizione (si vedano gli artt. 1227 co. 1, 2055 co. 2 e 2236 cod. civ.). Occorre una lettura congiunta alla corrispondente normativa penalistica per individuare una definizione positiva della colpa come violazione di regole cautelari (art. 43 co. 1 c.p.) e, di conseguenza, per individuare la colpa grave come una macroscopica violazione di regole cautelari o come una violazione di quelle regole di contenuto più banale ed immediato. Va dunque qualificato come gravemente colpevole quel comportamento inescusabile, gravemente negligente e manifestamente rimproverabile, avuto riguardo alle capacità di un agente di media esperienza; giudizio che occorre calare nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle capacità del soggetto di avvedersi delle conseguenze delle proprie azioni e della capacità di fronteggiarle. In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato “meritevole” e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della obbligazione non si trovava già nell’incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (come ad esempio la malattia di un congiunto o un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all’indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili



di vita o di salute proprie o della propria famiglia, anche a causa del comportamento concorrente dell'istituto di credito che abbia ommesso di condurre una seria verifica del merito creditizio. E infatti, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali del bonus *argentarius*, alleviando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore. Viceversa, l'assunzione di obbligazioni sproporzionate alle proprie capacità reddituali, non ponderata o priva di adeguate giustificazioni rappresenterebbe una condotta colpevole, dal momento che è di comune esperienza che contrarre debiti superiori alle proprie capacità patrimoniali, attuali o ragionevolmente prevedibili in futuro, comporterà l'incapacità di adempiere alle scadenze pattuite. Dunque il giudizio di meritevolezza non è del tutto svanito dal corpo della legge 3/2012, ma è stato senz'altro alleviato. La colpa del debitore non deve limitarsi a profili di leggerezza o superficialità (cd. colpa lieve), né deve limitarsi a profili di colpa generica: la legge pretende che si tratti di una colpa grave. Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor legislativo* per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva. In merito l'attuale lettura giurisprudenziale condivisibilmente afferma che: "Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso" (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020). Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in chiave negativa e speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso causalmente al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose o gravemente colpevoli riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. E infatti, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali del bonus *argentarius*, alleviando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore.

### **3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – Stato della crisi.**

**Analizzando scrupolosamente la posizione del Manieri si è potuto riscontrare che nessuna delle**



**ipotesi previste dalla normativa riguarda la posizione del nostro debitore.**

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa, in origine, alla contrazione del mutuo per poter affrontare le spese di ristrutturazione della propria abitazione, queste ultime, necessarie per garantire la corretta manutenzione dell'immobile. A tale origine, se non la vera e propria causa dello stato da sovraindebitamento del sig. Manieri si riscontra [REDACTED]

4

Ma andiamo con ordine.

Il sig. Manieri Domenico è dipendente ANAS dal 1994.

Il sig. Manieri ha contratto matrimonio in data 20.06.1993 in Acri con [REDACTED] (Cfr Allegato). Da tale relazione [REDACTED]

[REDACTED]. Le cause che hanno portato al sovraindebitamento sono anzitutto [REDACTED]

[REDACTED] (Cfr allegato). In secondo luogo, il sig. Manieri per poter far fronte alle varie fonti di indebitamento, è entrato in un circolo di richieste di prestiti e finanziamenti necessari per coprire le varie passività. Da un punto di vista meritorio l'impiego presso la società ANAS (presso la quale è assunto a tempo indeterminato dal 1994) ha costituito una notevole garanzia per i vari istituti di credito, ed infatti lo stesso sig. Manieri ha sempre tenuto un comportamento diligente nell'adempimento delle proprie obbligazioni verso i creditori. La situazione di "perdurante squilibrio" si è venuta a creare a seguito delle spese da sostenere, tenendo anche conto che l'unico reddito del suo nucleo familiare è il suo e che, come giurisprudenza di merito ha già avuto modo di sostenere, attraverso un'indagine meno superficiale dei vari istituti di credito, avrebbero considerato diversamente la possibilità di concedere linee di credito basati essenzialmente sulla sua capacità reddituale derivante da un ente come ANAS. Il sig. Manieri, inoltre, non possiede un patrimonio mobiliare di valore (oltre all'immobile dove risiede che da perizia estimativa in allegato ha una bassa commerciabilità, risulta un'auto di scarso valore di almeno vent'anni), per cui sarebbe auspicabile soluzione di piano di ristrutturazione dei debiti su quota busta paga.

Pertanto, l'incalzare dei debiti ha comportato al sig. Manieri in una situazione di crisi ed insolvenza non superabile, se non ricorrendo al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.



#### 4. Attivo.

L'istante è proprietario di un bene immobile come si evince dalle visure per nominativo estratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate del valore secondo perizia giurata del valore di €46.300,00 (Cfr Allegato Perizia Giurata)

L'istante è proprietario di un'autovettura Tipo Citroen N2RHYF il cui valore è irrisorio atteso che è dell'anno 2000. Tale mezzo di trasporto gli consente di raggiungere il luogo di lavoro pertanto se ne richiede il continuo possesso.

#### 4.1. Quota parte dello stipendio

Attualmente il ricorrente, percepisce su conto corrente Ubi Banca. n° \*\*\*\*\*2828, come preannunciato, un reddito derivante dal suo rapporto di lavoro subordinato con ANAS S.p.a al netto, percepisce una cifra pari a circa €600,00 dal momento che subisce un pignoramento mobiliare da parte di Marte S.p.v mediante trattenuta di un importo pari ad €278.00. Si aggiungono i rapporti con Unicredit S.p.a il quale subisce una cessione con un importo equivalente ad 1/5 della retribuzione mensile pari a €324,00 mensili e delega pari all'importi di €324,00 Ebbene, non calcolando le ritenute, il suo stipendio al netto è di circa €2.214,00 con una disponibilità di circa €900,00 mensili (al di sotto della soglia del minimo vitale).

Pertanto, il livello di indebitamento in essere consente allo stesso di mettere a disposizione € 600,00 al mese per l'intera durata del piano (anni 13) per far fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

#### 4.3. Beni mobili Registrati

Da visura PRA si evince che il ricorrente o è proprietario dell'autovettura tipo CITROEN N2RHYF immatricolata nell'anno 2000 il cui valore è stato stimato in base all'attuale prezzo di mercato (euro 500,00), valore irrisorio nella misura in cui la suddetta vettura non risulta oggettivamente valutabile in quanto uscita fuori produzione. Lo stesso va sottostimato, poi, in base alle condizioni attuali della vettura. Si precisa che l'automobile è un mezzo, per il ricorrente, per raggiungere il posto di lavoro e quindi se ne richiede il continuo possesso.

#### 4.1. Beni Immobili

MANIERI DOMENICO, CF MNRDNC63T21A053H - COMUNE: ACRÌ (CS)				
	PROPRIETA'	FOGLIO	PARTICELLA	SUB
IMMOBILE, contrada Ternità n. 14 PIANO 1	1/2	41	673	3
IMMOBILE, contrada Ternità n. 14 PIANO 2	1/2	41	673	2



IMMOBILE, contrada Ternità n. 14 PIANO T	1/2	41	673	1
--	-----	----	-----	---

**Pertanto, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:**

Al fine di quantificare il valore dell'attivo "immobiliare" caduto nella procedura di sovraindebitamento, il Gestore Della Crisi Dott. Orsino, ritiene di poter adottare il valore espresso nella perizia redatta da Per. Agr. Tucci Michele, pari a complessivi Euro 92.600,00, di cui il 50% di spettanza al sig. Manieri Domenico per un importo pari a Euro 46.300,00. Dall'analisi dei valori dell'Osservatorio di Mercato Immobiliare (OMI), il valore degli immobili risultano così come di seguito riportati:

**COMUNI DI ACRÌ: LOCALITÀ SAN GIACOMO – ZONA E**

	VALORE MERCATO (€/mq)	
	Min	Max
ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO	340,00 €	485,00 €
MAGAZZINI	290,00 €	450,00 €

Da precisare che l'immobile ospita l'intero nucleo familiare è situato in zona poco residenziale ove la vendita di tale immobile sarebbe poco appetibile e per giunta di scarso valore commerciale. **Quindi il valore liquidabile da mettere a disposizione è di €46.300,00.**

**4.4. Disponibilità liquide**

Il sig. Manieri ha un conto corrente presso Unicredit con una liquidità media pari € 2.214,00 ove al netto delle diverse ritenute è pari a € 1.212,88 (escluse le spese mensili) relativa alle buste paga degli ultimi dodici mesi nel caso di specie (dicembre 2021 – novembre 2022).

**4.5 Crediti futuri.**

I crediti futuri del sig. Manieri derivano anzitutto dagli stipendi che continuerà a percepire per il suo impiego presso la ANAS S.p.a

**5. Passivo**

PASSIVITÀ		
1.	Intesa Sanpaolo – mutuo ipotecario	€67.146,50
2.	Intesa Sanpaolo – Conto corrente	€6.480,7
3.	Ifis Npl Investing – Prestito personale	€6.189,23



4.	Compass – Prestito personale	€21.661,59
5.	Unicredit – Cessione del quito	€12.607,56
6.	Younited – Prestito personale	€10.636,00
7.	Deutsche Bank – Finanziamento personale	€31.225,26
8.	Unicredit – Delegazione di pagamento	€10.581,23
9.	AdER Cosenza	€5.248,00
10.	Comune di Acri	€5.056,54
	<b>TOTALE</b>	<b>€176.833,47</b>

### 5.1 Riepilogo delle Attività e Passività

<b>ATTIVITÀ</b>		
1.	Valore beni mobili – Stipendio al netto del pignoramento- cessione e delega	€ 2.214,00
2.	Valore beni immobili	€46.300,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€48.514,00</b>

<b>PASSIVITÀ</b>	
Intesa Sanpaolo – mutuo ipotecario	€67.146,50
Intesa Sanpaolo – Conto corrente	€6.480,7
Ifis Npl Investing – Prestito personale	€6.189,23
Compass – Prestito personale	€21.661,59
Unicredit – Cessione del quito	€12.607,56
Younited – Prestito personale	€10.636,00
Deutsche Bank – Finanziamento personale	€31.225,26
Unicredit – Delegazione di pagamento	€10.581,23



AdER Cosenza	€5.248,00
Comune di Acri	€5.056,54
<b>TOTALE</b>	<b>€176.833,47</b>

**Spese procedura complessive ipotizzate: €14.676,6**

## **6. Reddito mensile. Spesa media mensile. Situazione reddituale fabbisogno. Totale Disponibile**

Le risultanze da busta paga dell'ultimo anno dicembre 2021 – gennaio 2023 e le dichiarazioni dei Redditi degli anni 2020, 2021, 2022 fotografano l'attuale situazione reddituale del sig. Manieri, il quale è assunto a tempo indeterminato dalla ANAS dal 1994 attualmente con uno stipendio medio mensile al netto delle ritenute di circa € 800.00 non calcolando le ritenute, di circa € 2.214,88

**Reddito mensile:** € 2.214,56

**Spesa media mensile:** 1.088,00

**Soglia di povertà (Istat):** €1.222,13

**TOTALE DISPONIBILE (arrotondato):** €600,00

Pertanto, considerato che la retribuzione netta media mensile che il debitore percepirà in futuro (calcolata in base ad una media dei redditi passati e ad una stima sui futuri), normalizzata dagli straordinari per i quali non vi è certezza futura, è di circa €2.214,00 euro (al netto del pignoramento e delle diverse ritenute) si può tranquillamente affermare che la cifra che il debitore potrà con certezza mettere a disposizione dei creditori, senza intaccare il fabbisogno minimo sopra esposto, di euro € 93.600,00 con una rata media mensile di €600,00 per 13 anni.

Tale certezza è rappresentata dalla stabilità lavorativa del debitore, che garantirebbe la capacità di destinare tale cifra ai creditori così come descritto nella relazione sulla fattibilità del piano di seguito esposta.

Il valore "reddito medio da BP" in relazione all'anno 2024 (è di circa € 900,00 mensili) ed è stato calcolato tenendo in considerazione il pignoramento subito e le varie ritenute.

Pignoramento, cessione e delega del quale si richiedono l'annullamento e, pertanto, le somme destinate ai diversi creditori potranno essere messe a disposizione di tutti i creditori.



## 7. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Ad oggi, vi sono le seguenti procedure in atto:

- **ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:** in data 14/11/2017 la Deutsche Bank S.p.A. ha concesso al sig. Manieri Domenico un finanziamento personale per complessivi Euro 51.030,00. Con contratto di cessione di credito del 16/10/2019 la Deutsch Banck S.p.A. ha ceduto a Marte SPV S.r.l. il credito residuo di Euro 33.991,62 vantato nei confronti del sig. Manieri Domenico, comunicando l'avvenuta cessione con lettera del 12/11/2019, nella quale si specifica che Marte SPV S.r.l., in qualità di nuovo titolare del credito ha provveduto a dare mandato alla Securitisation Services S.p.A. affinché ponga in essere tutte le attività finalizzate alla gestione e al recupero del credito in questione, con espressa facoltà di sub-delega. Securitisation Services S.p.A. ha subdelegato a Hoist Italia S.r.l. le attività di recupero del credito vantato. In data 08/11/2020 si proponeva Ricorso per Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Cosenza. In data 21/01/2021 il Tribunale di Cosenza – Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo ingiunge al sig. Manieri Domenico di pagare a favore dell'istante la somma richiesta oltre interessi e spese (Decreto Ingiuntivo n. 65/2021 del 21/01/2021 RG n. 3899-2020). In data 10/06/2021 la Hoist Italia S.r.l., in virtù del decreto ingiuntivo emesso, proponeva Atto di Precetto verso il sig. Manieri Domenico intimando al pagamento di complessivi Euro 35.102,62. In data 07/09/2021 la Hoist Italia S.r.l. predispone Atto di Pignoramento presso terzi ed il Tribunale di Cosenza – Giudice dott.ssa Assunta Gioia assegna in pagamento, salva esenzione, a Marte SPV S.r.l. a totale soddisfo del credito precettato, la somma pari a 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato, nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto e ciò all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza del complessivo importo di Euro 35.102,62 oltre interessi e spese e Ordina al terzo (ANAS S.p.A.) di corrispondere all'assegnatario, immediatamente, o all'esito dei pagamenti effettuati in relazione ad eventuali precedenti pignoramenti, le somme assegnate, con esonero da ogni responsabilità, e di liberare le eventuali somme residue a favore del debitore;
- **ATTO DI PRECETTO:** In data 23/12/2015 la Compass Banca S.p.A. ha concesso al sig. Manieri Domenico un prestito personale destinato ad estinzione di precedenti finanziamenti con obbligo di rimborsare la complessiva somma di Euro 33.146,40. In data 18/06/2020 la Compass Banca S.p.A. proponeva presso il Tribunale Civile di Cosenza il Ricorso per Ingiunzione ex artt. 633 e segg c.p.c. avverso il sig. Manieri Domenico per il pagamento di Euro 19.739,11 oltre interessi e spese. In data 25/08/2020 il Tribunale di Cosenza – Giudice dott.ssa Anna Rombolà ingiunge al sig. Manieri Domenico il pagamento in favore di Compass Banca S.p.a la somma di Euro 19.739,11 oltre interessi



e spese (Decreto Ingiuntivo n. 952/2020 del 25/08/2020). In data 25/02/2022 la Compass Banca S.p.A., in virtù del decreto ingiuntivo emesso, proponeva Atto di Precetto verso il sig. Manieri Domenico intimando al pagamento di complessivi Euro 21.086,07;

- **DECRETO INGIUNTIVO:** in data 31.07.2017 la Younited S.A. concedeva al sig. Manieri Domenico un prestito personale di Euro 16.633,20. In data 10/05/2021 la Younited S.A. proponeva Ricorso per Decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Cosenza. In data 01/08/2021 Il Tribunale di Cosenza – Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza ingiunge al sig. Manieri Domenico il pagamento in favore della Younited S.A. della somma di Euro 10.636,39 oltre interessi e spese.

## 8. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

il sig. Manieri, negli ultimi cinque anni, non ha compiuto atti dispositivi.

## 9. Prospetti Paga anni 2024 – 2024- 2022- 2021

Di seguito si riporta in maniera schematica le entrate al netto mensili degli ultimi 4 anni su base delle ultime dichiarazioni e buste paga

<i>Anno</i>	<i>Datore di lavoro</i>	<i>Importo mensile</i>
2024	ANAS S.P.A	€ 967,81
2023	ANAS S.P.A	€ 1.213,88
2022	ANAS S.P.A	€ 1.173,40
2021	ANAS S.P.A	€1.490,07

**L'Attuale reddito netto mensile del debitore è di circa €900,00 mensili**

Considerato che:

- il sig. Manieri vive con il proprio nucleo familiare;
- La retribuzione mensile è di circa euro 900,00 mensili al netto delle ritenute di legge.
- Le spese familiari necessarie per garantire una vita dignitosa al debitore ammontano ad euro € 1.088,00;
- Le rate debitorie e debiti scaduti ammontano ad €1.962,00 mensili;



- Il reddito complessivo mensile calcolando le buste paga dell'anno 2023 e 2024 è al netto delle ritenute di circa €900,00; considerando, le spese da destinare alle esigenze familiari di euro €1.088,00; Ne consegue, quindi, l'incapacità del debitore di far fronte agli impegni sottoposti.

Riassumendo:

- Il reddito del Sig. Manieri è reddito contrattualizzato al netto delle ritenute è di circa € 2.214,00 (Calcolo Busta Paga anno 2024);
- La situazione di precarietà è alimentata dalle trattenute in cui il ricorrente versa mensilmente;
- Dalla documentazione esibita dal consumatore non risultano esservi atti del debitore impugnati.

L'unico bene immobile, di cui è proprietario, è l'immobile suesposto e dell'autovettura funzionale per il lavoro che svolge, un autoveicolo tipo CITROEN, immatricolata nell'anno 2000 il cui valore è stato stimato in base all'attuale prezzo di mercato (euro 500,00), valore irrisorio nella misura in cui la suddetta vettura non risulta oggettivamente valutabile in quanto uscita fuori produzione. Lo stesso va sottostimato, poi, in base alle condizioni attuali della vettura. **Si chiede, pertanto, il continuopossesso da parte del ricorrente, atteso che la stessa, serve per raggiungere il luogo di lavoro.**

#### **10. Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del ricorrente un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dall'art 268 comma 4 lettera b CCI

Il procedimento al quale il sig. Manieri chiede di accedere è il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.lgs. n. 14/2019

Si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato al sig. Manieri sia consentito di trattenere l'importo di € 1.614,00 mensili per il sostentamento "familiare".

**Dato atto di ciò, come già indicato l'attivo, il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito dalla quota dello stipendio pari a € 600,00 mensili per l'intera durata del piano (13 anni) per un totale di € 93.600,00 superando il valore immobiliare dato dalla perizia giurata di € 46.300,00.**

#### **12.Sostenibilità della proposta di piano di ristrutturazione e alternativa liquidatoria**



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 9 CCII, la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata. Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per i proponenti atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile di Euro 600,00 offrono sufficienti garanzie di pagamento per i creditori.

Al fine di sostenere la fattibilità del piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Prendendo spunto dall'art. 68 comma 3 del D.L. 14 del 12 gennaio 2019, si ritiene prendere in riferimento l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero di persone che compongono il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo il debitore dovessero vedere migliorata la propria condizione reddituale e patrimoniale si impegna fin da ora a modificare la proposta in senso migliorativo, in caso contrario, decorsi quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dell'accordo, dopo la liquidazione del patrimonio, si procederà a depositare istanza di esdebitazione.

Per quanto riguarda la convenienza della proposta del piano presentata dal proponente si ritiene che essa possa essere ritenuta soddisfacente in quanto non si intravede alcuna alternativa liquidatoria, in quanto l'unico immobile di proprietà in comproprietà al 50% è adibito ad abitazione principale del nucleo familiare. Altresì, il gestore della crisi in persona del Dott. Orsino, ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in Euro 46.800,00 considerato il valore complessivo degli immobili periziati, comprensivi della quota di proprietà della sig.ra Manieri Carmela, solidalmente obbligata nel contratto di Muto Fondiario con Intesa Sanpaolo S.p.A., lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione. Mentre per quanto concerne la panoramica già suesposta dei beni mobili registrati, è una vecchia automobile di scarso valore di mercato e, dunque, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e aleatorietà delle somme realizzabili. L'attuale reddito da lavoro dipendente del Sig. Manieri (oltre alle somme già in prededuzione e in parte già pagate per l'OCC) sono le uniche somme attualmente disponibili per pagare le rate della proposta. Inoltre, bisogna considerare che l'importo ingente del debito generato dai finanziamenti non potrà mai essere soddisfatto per intero. Di conseguenza il Piano è sostenibile e conveniente.



**Tutto ciò premesso,**

Il Sig. Manieri Domenico come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato chiede di essere ammesso alla procedura familiare per il "Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" a norma dell'articolo 68 comma 2 CCII e ss. secondo la proposta di seguito indicata e corredata dalla relazione dal Gestore incaricato Dott. Giuseppe Orsino attestante la fattibilità della stessa

**CHIEDE**

- Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cosenza, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamenti, voglia:

**-in via preliminare:** disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

**- in via preliminare:** disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare che venga sospesa le trattenute per cessione del 1/5 dello stipendio con Unicredit e delega;

**- in via principale:** disporre con decreto ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare osservazioni o istanza e disporre che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

**- In via subordinata:** in caso di mancato accoglimento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sopra indicato, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato, ex artt. 268 e ss. C.C.I

L'elenco dettagliato dei documenti allegati al ricorso sono quelli evidenziati all'interno della produzione del Gestore della Crisi Dott. Giuseppe Orsino

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che trattasi di giudizio a misura fissa ed è pari ad € 98,00.

Con osservanza

Napoli 20 giugno 2024

Avv. Giuseppe Nocera

Avv. Martina Fabriani



# **TRIBUNALE DI COSENZA**

## **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

### **RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI**

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14

Gestore della crisi: dott. Orsino Giuseppe

**Debitore: MANIERI DOMENICO**

Assistito da: avv. Giuseppe Nocera e avv. Martina Fabriani – Studio Associato 2002 Nocera & Partners

# INDICE

1.1	PREMESSA E SCOPO DELL'INCARICO .....	2
1.2	CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITA' .....	3
1.3	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE UTILE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA E ATTIVITA' PRELIMINARI DEL GESTORE DELLA CRISI .	3
1.4	SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE .....	5
1.5	INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILEGENZA IMPIEGATA DA DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII).....	6
1.6	ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b) CCII) .....	7
1.7	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE .....	9
1.8	LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (art. 68, comma 2, lett. c) CCII) 18	
1.9	INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA (art. 68, comma 2, lett. d) CCII) 18	
1.10	VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (art. 68, comma 3, CCII).....	18
1.12	ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI .....	21
1.13	ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA .....	22
1.14	VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA .....	25
1.15	SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATARIA (art. 67 comma 4 CCII).....	26
1.16	COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO .....	27
1.17	GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE AI FINI DELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, CCII.....	27

## **1.1 PREMESSA E SCOPO DELL'INCARICO**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Orsino, nato a Cosenza (CS) il 18/03/1991, C.F. RSNP91C18D086O, domiciliato presso il proprio studio in Rose (CS) – Contrada Petrarò, Palazzo Javes – PEC: [dott.orsino@pec.it](mailto:dott.orsino@pec.it), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza al n. 1154/A

### **Premesso che**

Il sig. MANIERI DOMENICO nato a Acri (CS) il 21/12/1963 e residente in Acri (CS) – Via Ternità n. 14, C.F. MNRDNC63T21A053H (da ora anche semplicemente “**debitore**”), ha depositato in data 29/09/2021 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Cosenza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s. del D.Lgs. n. 14/2019 (“CCII”) alla quale è stato assegnato il n. 3/2021 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014; in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 11, d.m. n. 202/2014

### **dichiara**

- Di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Cosenza;
- Che l'OCC, istituito presso l'ODCEC di Cosenza, è stato iscritto al numero progressivo 124 sez. A del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- Di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- Di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionali tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore;
- Di non avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) L'indicazione presunta dei costi della procedura;

- e) L'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

## 1.2 CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITA'

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificatamente che il debitore:

- a) Risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII<sup>1</sup>;
- b) Riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art., comma 1, lett. e), CCII<sup>2</sup>;
- c) Ha fornito la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) Non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) Non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

## 1.3 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE UTILE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA E ATTIVITA' PRELIMINARI DEL GESTORE DELLA CRISI

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è correlata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) Elenco degli stipendi, delle pensioni e dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo famiglia.

---

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

<sup>2</sup> L'art. 2, comma 1, lett. e) CCII definisce come **consumatore**: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civili, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Il sottoscritto ha avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte. Il sottoscritto gestore ha provveduto a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati, e tramite richieste a vari enti:

- Richiesta certificato di residenza;
- Richiesta certificato di matrimonio;
- Richiesta certificato Stato di Famiglia Domenico Manieri per l'anno 2010;
- Richiesta certificato Stato di Famiglia Carmela Manieri per l'anno 2010;
- Richiesta certificato Stato di Famiglia Domenico Manieri a data recente;
- Richiesta certificato Stato di Famiglia Carmela Manieri a data recente;
- Richiesta certificato Carichi pendenti;
- Richiesta certificato Casellario giudiziario;
- Richiesta eventuali atti giudiziari ricevuti;
- Richiesta certificato di invalidità Carmela Manieri;
- Modello C/2 storico dei componenti il nucleo familiare;
- Visura nominativa CRIF;
- Visura nominativa Centrale Rischi Banca d'Italia;
- Visura nominativa Centrale di allarme interbancaria Banca d'Italia;
- Copia contratti di finanziamento;
- Richieste ed esame certificazione debito residuo a istituti di credito;
- Estratto di ruolo ed estratto debitorio Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Richieste ed esame certificazione debito residuo per tributi verso Agenzia delle Entrate, Comune di residenza, Regione Calabria;
- Richiesta ed esame documentazione spese familiari;
- Richiesta ed esame documentazione comprovante le spese mediche.
- Calcolo indice di soglia di povertà ISTAT;
- Richiesta ed esame Visura catastale nominativa storica;
- Richiesta ed esame Ispezioni ipotecarie;
- Verifica Atti del registro presenti sul cassetto fiscale;
- Richiesta Perizia di stima degli immobili di proprietà;
- Visure su targa degli automezzi (anche motoveicoli) oggi di proprietà e di quelli venduti negli ultimi cinque anni;
- Visura nominativa PRA;
- Saldi ed estratti conto degli ultimi cinque anni dei conti correnti postali, con indicazione del numero e della filiale di appartenenza – non pervenuti: l'istituto finanziario non ha rilasciato copia estratti conto corrente;

- Verifica valore degli immobili con valori O.M.I.;
- Verifica contratto di assicurazione in pagamento su buste paga;
- Valutazione merito creditizio;

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore, il quale ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

#### 1.4 SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

Alla data del 23/05/2024 [Allegato: Certificato Stato di Famiglia] l'Ufficiale di anagrafe del Comune di Acri certifica che nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, all'indirizzo Contrada Ternità n. 14, Acri (CS), risulta iscritta la seguente famiglia:

1. MANIERI DOMENICO nato il 21/12/1963 in Acri, C.F. MNRDNC63T21A053H
2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Alla data del 23/05/2024 [Allegato: Certificato di Matrimonio] l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Acri certifica che MANIERI DOMENICO e [REDACTED] in [REDACTED]

La composizione del nucleo familiare del debitore è mutata nel tempo. Pertanto si è provveduto ad analizzare la composizione del nucleo familiare alla data di accensione del primo rapporto di finanziamento (Mutuo Ipotecario UBI Banche – oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.), ed in data 15/12/2023 l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Acri certifica che, alla data del 31/12/2010 nell'anagrafe della popolazione residente risultava iscritta la famiglia composta da numero 4 soggetti: i sopracitati componenti [REDACTED], [REDACTED].

La sopracitata composizione del nucleo familiare è inoltre certificata fino a data 13/02/2023 (Allegato). Inoltre, Da un'analisi storica delle Dichiarazione dei Redditi del sig. Manieri Domenico, risulta che ha portato e sopportato come persone fiscalmente a carico come così di seguito illustrato:

TABELLA 1: FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO – MODELLI 730

ANNO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2015	A carico	A carico	A carico	A carico
2016	A carico	A carico	A carico	A carico
2017	A carico	A carico	A carico	/
2018	A carico	A carico	A carico	/
2019	A carico	/	A carico	/
2020	A carico	/	/	/
2021	A carico	/	/	/
2022	A carico	/	/	/

[REDACTED]

**1.5 INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILEGENZA IMPIEGATA DA DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)**

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede in incontro con il debitore sono riconducibili a:

Il debitore sostiene che la causa del perdurante squilibrio deriva dalle varie fonti di indebitamento a cui è ricorso per sostenere le spese ordinarie e straordinarie della propria famiglia. Nello specifico, le spese straordinarie si riscontrano nelle spese di ristrutturazione della propria abitazione e [REDACTED]


All'epoca, il sig. Manieri Domenico era l'unico percettore di reddito nel suo nucleo familiare, derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurato nell'anno 1991, nonché unica fonte di reddito familiare.

Il debitore sostiene che, il contratto di lavoro dipendente instaurato con un ente come ANAS S.p.A. ha rappresentato una notevole garanzia per i vari istituti di credito. In tal senso, il debitore ritiene che attraverso un'indagine meno superficiale dei vari istituti di credito, questi avrebbero considerato diversamente la possibilità di concedere linee di credito, tutelando ed evitando al consumatore di incombere in un circolo di richieste di prestiti e finanziamenti necessari per coprire le varie passività.

Al fine di coadiuvare il Giudice Delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta l'elenco delle fonti di finanziamento a cui è ricorso il debitore:

**TABELLA 2: FONTI DI FINANZIAMENTO**

ISTITUTO DI CREDITO	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	DATA INIZIO	IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE- OGGI INTESA SANPAOLO S.p.A	MUTUO IPOTECARIO	16/06/2010	85.000,00 €	
AGOS DUCATO	PRESTITO PERSONALE	04/05/2011	15.000,00 €	21.940,80 €
COMPASS BANCA S.p.A.	PRESTITO PERSONALE	23/12/2015	22.951,57 €	33.579,94 €
UNICREDIT S.p.A.	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	19/12/2016	33.452,01 €	48.000,00 €
YOUNITED SA	PRESTITO PERSONALE	31/07/2017	12.500,00 €	16.633,20 €
DEUTSCHE BANK S.p.A.	FINANZIAMENTO PERSONALE	14/11/2017	33.315,84 €	51.030,00 €
UNICREDIT S.p.A.	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	15/12/2017	27.605,53 €	34.992,00 €

Inoltre, il debitore Manieri Domenico risulta titolare di due concessioni di Fido rispettivamente accordate in data: 28/09/1994 e 12/12/1995, attualmente in essere con INTESA SANPAOLO S.p.A, rapporti n. 

### **1.6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b) CCII)**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari hanno aggravato.

In particolare, la Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata, riporta così come di seguito:

*“ESPOSIZIONE DEBITORIA E RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO – STATO DELLA CRISI*

*Analizzando scrupolosamente la posizione del Manieri si è potuto riscontrare che nessuna delle ipotesi previste dalla normativa riguarda la posizione del nostro debitore.*

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa, in origine, alla contrazione del mutuo per poter affrontare le spese di ristrutturazione della propria abitazione, queste ultime, necessarie per garantire la corretta manutenzione dell'immobile. A tale origine, se non la vera e propria causa dello stato da sovraindebitamento del sig. Manieri si riscontra [REDACTED]

Ma andiamo con ordine.

Il sig. Manieri Domenico è dipendente ANAS dal 1994.

[REDACTED] (Cfr Allegato) [REDACTED]

[REDACTED] In secondo luogo, il sig. Manieri per poter far fronte alle varie fonti di indebitamento, è entrato in un circolo di richieste di prestiti e finanziamenti necessari per coprire le varie passività. Da un punto di vista meritorio l'impiego presso la società ANAS (presso la quale è assunto a tempo indeterminato dal 1994) ha costituito una notevole garanzia per i vari istituti di credito, ed infatti lo stesso sig. Manieri ha sempre tenuto un comportamento diligente nell'adempimento delle proprie obbligazioni verso i creditori. La situazione di "perdurante squilibrio" si è venuta a creare a seguito delle spese da sostenere, tenendo anche conto che l'unico reddito del suo nucleo familiare è il suo e che, come giurisprudenza di merito ha già avuto modo di sostenere, attraverso un'indagine meno superficiale dei vari istituti di credito, avrebbero considerato diversamente la possibilità di concedere linee di credito basati essenzialmente sulla sua capacità reddituale derivante da un ente come ANAS. Il sig. Manieri, inoltre, non possiede un patrimonio mobiliare di valore (oltre all'immobile dove risiede che da perizia estimativa in allegato ha una bassa commerciabilità, risulta un'auto di scarso valore di almeno vent'anni), per cui sarebbe auspicabile soluzione di piano di ristrutturazione dei debiti su quota busta paga.

Pertanto, l'incalzare dei debiti ha comportato al sig. Manieri in una situazione di crisi ed insolvenza non superabile, se non ricorrendo al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore..”

Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Manieri Domenico, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno “stato di sovraindebitamento”.

## 1.7 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII

### a) La situazione debitoria del consumatore: l'elenco dei creditori (art. 67 comma 2 lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Manieri Domenico vengono poi riportate in un tabelle riepilogative nelle quali le stesse vengono suddivise tra “spese in prededuzione”, “debiti ipotecari”, “debiti privilegiati” e “debiti chirografari”.

TABELLA 3: SOGGETTI FINANZIATORI CON INDICAZIONI SINTETICHE SULL'OPERAZIONE

CREDITORE	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	DATA INIZIO	IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	RATA	IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE	DEBITO RESIDUO
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE- OGGI INTESA SANPAOLO S.p.A	MUTUO IPOTECARIO	16/06/2010	85.000,00 €			67.146,50 €
INTESA SANPAOLO S.p.A.	RAPPORTO DI CONTO CORRENTE – CHIROGRAFARIO					3.026,24 €
INTESA SANPAOLO S.p.A.	RAPPORTO DI CONTO CORRENTE – CHIROGRAFARIO					3.454,46 €
IFIS NPL INVESTING S.p.A.	PRESTITO PERSONALE - CHIROGRAFARIO	04/05/2011	15.000,00 €	261,20 €	21.940,80 €	6.189,23 €

COMPASS BANCA S.p.A.	PRESTITO PERSONALE - CHIROGRAFARIO	23/12/2015	22.951,57 €	278,47 €	33.579,94 €	21.661,59 €
UNICREDIT S.p.A.	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - CHIROGRAFARIO	19/12/2016	33.452,01 €	400,00 €	48.000,00 €	12.607,56 €
YOUNITED SA	PRESTITO PERSONALE - CHIROGRAFARIO	31/07/2017	12.500,00 €	277,20 €	16.633,20 €	10.636,00 €
DEUTSCHE BANK S.p.A.	FINANZIAMENTO PERSONALE - CHIROGRAFARIO	14/11/2017	33.315,84 €	422,00 €	51.030,00 €	31.225,26 €
UNICREDIT S.p.A.	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - CHIROGRAFARIO	15/12/2017	27.605,53 €	324,00 €	34.992,00 €	10.581,23 €
<b>TOTALE</b>			<b>229.824,95 €</b>	<b>1.962,87 €</b>	<b>206.175,94 €</b>	<b>166.528,07 €</b>

**TABELLA 4: INDICAZIONE SINTETICA DEI DEBITI TRIBUTARI**

<b>ENTE</b>	<b>DEBITO RESIDUO</b>
<b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</b>	<b>5.248,86 €</b>
<i>di cui:</i>	
<i>CHIROGRAFARIO</i>	<i>887,11 €</i>
<i>PRIVILEGIO GRADO 7</i>	<i>131,38 €</i>
<i>PRIVILEGIO GRADO 18</i>	<i>1.383,69 €</i>
<i>PRIVILEGIO GRADO 19</i>	<i>44,89 €</i>
<i>PRIVILEGIO GRADO 20</i>	<i>407,36 €</i>
<i>PRIVILEGIO GRADO 20</i>	<i>625,98 €</i>
<i>PRIVILEGIO GRADO 20</i>	<i>1.578,02 €</i>
<i>PRIVILEGIO GRADO 20</i>	<i>190,43 €</i>
<b>COMUNE DI ACRÌ</b>	<b>5.056,54 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.305,40 €</b>

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito e altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura

dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso:

1. Istituto di credito: Banca Carime già gruppo UBI Banche italiane. Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato in data 26/05/2010 per un importo originario di Euro 85.000,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 300 rate mensili di cui n. 296 posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo di ammortamento "alla francese" precedute da n. 4 rate mensili posticipate di preammortamento, con le quali sono stati corrisposti i soli interessi sulle somme erogate dal giorno dell'accredito alla scadenza del periodo di preammortamento. A seguito di operazioni straordinarie, UBI Banche Italiane è stata fusa per incorporazione con Intesa Sanpaolo S.p.A. L'importo del debito residuo è pari a Euro 67.146,50;
2. Istituto di credito: Agos Ducato. Il contratto di prestito personale flessibile è stato stipulato in data 04/05/2011 per un importo originario di Euro 21.940,80; veniva previsto un rimborso mediante n. 84 rate mensili dell'importo di Euro 261,20. Il credito di descritto è stato ceduto da AGOS DUCATO S.p.A. a MBCREDIT SOLUTIONS S.p.a. Successivamente, in data 13/12/2022, MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A. ha ceduto a IFIS NPL INVESTING S.p.A. il credito riferito al rapporto indicato. Per l'effetto di tale cessione IFIS NPL INVESTING S.p.A. è l'unico soggetto legittimato all'incasso del credito;
3. Istituto di credito: Compass Banca S.p.A. Il contratto di prestito personale è stato stipulato in data 23/12/2015 per un importo originario di Euro 33.579,94; veniva previsto un rimborso mediante n. 120 rate mensili dell'importo di Euro 278,47;
4. Istituto di credito: Unicredit S.p.A. Il contratto di cessione del quinto dello stipendio è stato stipulato in data 09/12/2016 per un importo originario di Euro 48.000,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 120 rate mensili dell'importo di Euro 400,00;
5. Istituto di credito: Younited SA. Il contratto di prestito personale è stato stipulato in data 31/07/2017 per un importo originario di Euro 16.633,20; veniva previsto un rimborso mediante n. 60 rate mensili dell'importo di Euro 277,22;
6. Istituto di Credito: Deutsche Bank. Il contratto di finanziamento personale è stato stipulato in data 14/11/2017 per un importo originario di Euro 51.030,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 120 rate mensili dell'importo di Euro 422,00. In data 16/10/2019 DEUTSCHE BANK S.p.A. ha ceduto a MARTE SPV S.r.l. il credito vantato. MARTE SPV S.r.l., in qualità di nuovo titolare del credito, ha conferito alla società SECURITISATION SERVICES S.p.A. specifico mandato affinché ponga in essere tutte le attività finalizzate alla gestione e al recupero del credito, con espressa facoltà di subdelega. SECURITISATION SERVICES S.p.A ha successivamente subdelegato HOIST ITALIA S.r.l.;
7. Istituto di credito: Unicredit S.p.A. Il contratto di delegazione di pagamento è stato stipulato in data 15/12/2017 per un importo originario di Euro 34.992,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 108 rate mensili di Euro 324,00.

Sono tra gli altri presenti:

- 1) Cessione del quinto dello stipendio – Finanziatore: UniCredit S.p.A;
- 2) Delegazione di pagamento – Finanziatore: UniCredit S.p.A.

b) **La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato** (art. 67 comma 2 lett. b) CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

**Patrimonio Immobiliare**

TABELLA 5: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEBITORE

<b>MANIERI DOMENICO, CF MNRDNC63T21A053H - COMUNE: ACRI (CS)</b>				
	PROPRIETA'	FOGLIO	PARTICELLA	SUB
IMMOBILE, contrada Ternità n. 14 PIANO 1	1/2	41	673	3
IMMOBILE, contrada Ternità n. 14 PIANO 2	1/2	41	673	2
IMMOBILE, contrada Ternità n. 14 PIANO T	1/2	41	673	1

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

Al fine di quantificare il valore dell'attivo "immobiliare" caduto nella procedura di sovraindebitamento, lo scrivente ritiene di poter adottare il valore espresso nella perizia redatta da Per. Agr. Tucci Michele, pari a complessivi Euro 92.600,00, di cui il 50% di spettanza al sig. Manieri Domenico per un importo pari a Euro 46.300,00.

Lo scrivente ritiene di poter adottare il valore periziato, in quanto congruo ai valori OMI di zona.

Dall'analisi dei valori dell'Osservatorio di Mercato Immobiliare (OMI), il valore degli immobili risultano così come di seguito riportati:

COMUNI DI ACRI: LOCALITA' SAN GIACOMO – ZONA E

	<b>VALORE MERCATO (€/mq)</b>	
	Min	Max
ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO	340,00 €	485,00 €
MAGAZZINI	290,00 €	450,00 €

Si riporta di seguito la tabella di confronto tra: VALORI OMI – VALORI DA PERIZIA – VALORI CATASTALI

TABELLA 6: VALORI DA OMI – VALORI DA PERIZIA – VALORE CATASTALE

VALORI OMI				VALORE MERCATO (€/mq)	
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	mq	Min Max
41	673	3	A/3	138	46.920,00 € 66.930,00 €
41	673	2	A/3	137	46.580,00 € 66.445,00 €
41	673	1	C/2	110	31.900,00 € 49.500,00 €
<b>TOTALE</b>					<b>125.400,00 € 182.875,00 €</b>
VALORE CATASTALE					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	RENDITA	VALORE "PRIMA CASA" VALORE NON PRIMA CASA
41	673	3	A/3	201,42 €	23.604,01 € 25.378,92 €
41	673	2	A/3	185,92 €	21.473,76 € 23.425,92 €
41	673	1	C/2	74,37 €	9.370,62 € 9.370,62 €
<b>TOTALE</b>					<b>54.448,39 € 58.175,46 €</b>
VALORE DA PERIZIA					
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	mq	VALORE VALORE A mq
41	673	3	A/3	138	30.000,00 € 217,39 €
41	673	2	A/3	137	30.000,00 € 218,98 €
41	673	1	C/2	110	32.600,00 € 296,36 €
<b>TOTALE</b>					<b>92.600,00 €</b>

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare personale ammonta a complessivi Euro 46.300,00

Il valore da Perizia è inferiore al valore calcolato in base ai valori dell'OMI, nello specifico risultano inferiori i valori a metro quadro dei SUB 2 e 3.

### **Patrimonio mobiliare**

Il sig. Manieri Domenico risulta proprietario di una sola Autovettura, Tipo CITROEN N2RHYF, Targa BM043VL, acquistata il 08/08/2000 al prezzo di Euro 15.597,00. Ad oggi, il valore è stato stimato in base all'attuale prezzo di mercato pari ad Euro 500,00 in quanto la suddetta vettura non risulta oggettivamente valutabile in quanto uscita fuori produzione.

### **Valore stimato complessivo**

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi Euro 46.800,00 come da tabella che segue:

PATRIMONIO	VALORE STIMATO
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 46.300
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 500
<b>Valore totale del patrimonio</b>	<b>Euro 46.800</b>

- c) **Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni** (art. 67 comma 2 lett. c) CCII)

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

- d) **Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare** (ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. e) CCII)

Le entrate del debitore si basano essenzialmente sull'attività lavorativa di lavoratore dipendente, così rilevabili dai Modelli Certificazione Unica (CU) e Dichiarazione dei Redditi (Modello 730) depositati. L'analisi dell'entrate medie nette annue degli ultimi quattro anni (anni 2021 – 2022 – 2023 – 2024) è stata effettuata sui Cedolini Paga depositati.

Per l'analisi del reddito disponibile si è proceduto ad analizzare ogni singolo prospetto paga mensile, ricostruendo partendo dalla somma netta a pagare, la somma mensile "virtualmente" di spettanza. Dunque sono stati considerati due margini di reddito disponibile:

- 1° MARGINE, pari alla somma del Netto a pagare e degli oneri derivanti dai contratti di finanziamento in essere e atti dispositivi in corso;
- 2° MARGINE: pari alla somma del 1° MARGINE e di un'assicurazione con pagamento in addebito in busta paga.

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relativi agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore.

TABELLA 7: SITUAZIONE REDDITUALE DA PROSPETTI PAGA ANNI 2024 – 2023 – 2022 - 2021

ANNO 2024	(A) NETTO	(B) PIGNORAMEN TO	(C) DELEGA UNICRE DIT	(D) CESSIONE DEL 5° UNICREDIT	(F=A+B+C+ D) 1° MARGINE	(H) ASSICURAZI ONE GROUPAMA	(G=F+H) 2° MARGINE
GENNAIO	899,27 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.901,27 €	111,30 €	2.012,57 €
FEBBRAIO	984,79 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.986,79 €	57,50 €	2.044,29 €
MARZO	1.074,96 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	2.076,96 €	57,50 €	2.134,46 €
APRILE	912,20 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.914,20 €	116,70 €	2.030,90 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.871,22 €</b>	<b>1.112,00 €</b>	<b>1.296,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>7.879,22 €</b>	<b>343,00 €</b>	<b>8.222,22 €</b>
% SU TOTALE	47%	14%	16%	19%	96%	4%	100%
<b>MEDIA MENSILE</b>	<b>967,81 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>1.969,81 €</b>	<b>85,75 €</b>	<b>2.055,56 €</b>
% SU MEDIA	47%	14%	16%	19%	96%	4%	100%

ANNO 2023	(A) NETTO	(B) PIGNORAMEN TO	(C) DELEGA UNICRED IT	(D) CESSIONE DEL 5° UNICRED IT	(F=A+B+C+ D) 1° MARGINE	(H) ASSICURAZIO NE GROUPAMA	(G=F+H) 2° MARGINE
GENNAIO	846,09 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.848,09 €	115,00 €	1.963,09 €
FEBBRAIO	1.142,73 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	2.144,73 €	54,50 €	2.199,23 €
MARZO	929,19 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.931,19 €	54,50 €	1.985,69 €
APRILE	1.017,55 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	2.019,55 €	108,30 €	2.127,85 €
MAGGIO	797,48 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.799,48 €	108,30 €	1.907,78 €
GIUGNO	2.576,97 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	3.578,97 €	108,30 €	3.687,27 €
LUGLIO	1.276,45 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	2.278,45 €	108,30 €	2.386,75 €
AGOSTO	862,27 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.864,27 €	108,30 €	1.972,57 €
SETTEMBRE	1.003,32 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	2.005,32 €	108,30 €	2.113,62 €
OTTOBRE	907,49 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.909,49 €	108,30 €	2.017,79 €
NOVEMBRE	906,88 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.908,88 €	53,80 €	1.962,68 €
DICEMBRE	2.288,11 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	3.290,11 €	53,80 €	3.343,91 €
<b>TOTALE</b>	<b>14.554,53 €</b>	<b>3.336,00 €</b>	<b>3.888,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>26.578,53 €</b>	<b>1.089,70 €</b>	<b>27.668,23 €</b>
% SU TOTALE	53%	12%	14%	17%	96%	4%	100%
<b>MEDIA MENSILE</b>	<b>1.212,88 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>2.214,88 €</b>	<b>90,81 €</b>	<b>2.305,69 €</b>
% SU MEDIA	53%	12%	14%	17%	96%	4%	100%

ANNO 2022	(A) NETTO	(B) PIGNORAMEN TO	(C) DELEGA UNICRED IT	(D) CESSION E DEL 5° UNICRED IT	(F=A+B+C+ D) 1° MARGINE	(H) ASSICURAZIO NE GROUPAMA	(G=F+H) 2° MARGINE
GENNAIO	878,76 €	252,00 €	324,00 €	400,00 €	1.854,76 €	102,70 €	1.957,46 €
FEBBRAIO	916,06 €	252,00 €	324,00 €	400,00 €	1.892,06 €	46,50 €	1.938,56 €
MARZO	910,22 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.912,22 €	46,50 €	1.958,72 €
APRILE	866,12 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.868,12 €	107,00 €	1.975,12 €
MAGGIO	824,84 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.826,84 €	107,00 €	1.933,84 €
GIUGNO	2.527,21 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	3.529,21 €	107,00 €	3.636,21 €
LUGLIO	1.206,36 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	2.208,36 €	107,00 €	2.315,36 €
AGOSTO	845,83 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.847,83 €	107,00 €	1.954,83 €
SETTEMBRE	1.082,58 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	2.084,58 €	107,00 €	2.191,58 €
OTTOBRE	836,93 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.838,93 €	107,00 €	1.945,93 €
NOVEMBRE	954,10 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	1.956,10 €	60,50 €	2.016,60 €
DICEMBRE	2.231,83 €	278,00 €	324,00 €	400,00 €	3.233,83 €	60,50 €	3.294,33 €
<b>TOTALE</b>	<b>14.080,84 €</b>	<b>3.284,00 €</b>	<b>3.888,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>26.052,84 €</b>	<b>1.065,70 €</b>	<b>27.118,54 €</b>
<b>% SU TOTALE</b>	<b>52%</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>	<b>18%</b>	<b>96%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
<b>MEDIA MENSILE</b>	<b>1.173,40 €</b>	<b>273,67 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>2.171,07 €</b>	<b>88,81 €</b>	<b>2.259,88 €</b>
<b>% SU MEDIA</b>	<b>52%</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>	<b>18%</b>	<b>96%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

ANNO 2021	(A) NETTO	(B) PIGNORAMEN TO	(C) DELEGA UNICRED IT	(D) CESSION E DEL 5° UNICRED IT	(F=A+B+C+ D) 1° MARGINE	(H) ASSICURAZIO NE GROUPAMA	(G=F+H) 2° MARGINE
GENNAIO	1.163,55 €		324,00 €	400,00 €	1.887,55 €	104,30 €	1.991,85 €
FEBBRAIO	1.190,56 €		324,00 €	400,00 €	1.914,56 €	45,50 €	1.960,06 €
MARZO	1.699,52 €		324,00 €	400,00 €	2.423,52 €	45,50 €	2.469,02 €
APRILE	1.306,80 €		324,00 €	400,00 €	2.030,80 €	101,70 €	2.132,50 €
MAGGIO	1.553,19 €		324,00 €	400,00 €	2.277,19 €	101,70 €	2.378,89 €
GIUGNO	2.799,18 €		324,00 €	400,00 €	3.523,18 €	101,70 €	3.624,88 €
LUGLIO	1.416,81 €		324,00 €	400,00 €	2.140,81 €	101,70 €	2.242,51 €
AGOSTO	1.082,52 €		324,00 €	400,00 €	1.806,52 €	101,70 €	1.908,22 €
SETTEMBRE	1.617,66 €		324,00 €	400,00 €	2.341,66 €	101,70 €	2.443,36 €
OTTOBRE	838,78 €	252,00 €	324,00 €	400,00 €	1.814,78 €	101,70 €	1.916,48 €
NOVEMBRE	950,74 €	252,00 €	324,00 €	400,00 €	1.926,74 €	56,20 €	1.982,94 €
DICEMBRE	2.261,57 €	252,00 €	324,00 €	400,00 €	3.237,57 €	56,20 €	3.293,77 €
<b>TOTALE</b>	<b>17.880,88 €</b>	<b>756,00 €</b>	<b>3.888,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>27.324,88 €</b>	<b>1.019,60 €</b>	<b>28.344,48 €</b>

<b>% SU TOTALE</b>	<b>63%</b>	<b>3%</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>	<b>96%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
<b>MEDIA MENSILE</b>	<b>1.490,07 €</b>	<b>252,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>2.277,07 €</b>	<b>84,97 €</b>	<b>2.362,04 €</b>
<b>% SU MEDIA</b>	<b>63%</b>	<b>11%</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>	<b>96%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

Per la determinazione del reddito disponibile si considera la serie storica dell'intero anno 2023.

Il reddito netto medio mensile per l'anno 2023 è pari ad Euro 2.305,699. Su questi, però, gravano i seguenti pagamenti:

- ASSICURAZIONE GROUPAMA: €90,81 corrisponde ad un prelievo del 4%;
- CESSIONE DEL 1/5 UNICREDIT: €400,00 corrisponde ad un prelievo del 17%;
- DELEGA UNICREDIT: €324,00 corrisponde ad un prelievo del 14%;
- PIGNORAMENTO: €278,00 corrisponde ad un prelievo del 12%.

Pertanto, al netto dei sopraindicati pagamenti, l'importo medio mensile a disposizione del ricorrente è pari ad Euro 1.212,88 ovvero un importo pari al 53% del reddito netto spettante.

**e) Spese per il mantenimento della famiglia** (Art. 67 comma 2 lett. e) CCII)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (allegato):

<b>SPESE MENSILI MANIERI DOMENICO/FAMILIARI</b>	
<b>TIPO DI SPESA</b>	<b>ANNO 2023</b>
Bolletta gas (bombole)	140,00 €
Bollette luce	75,00 €
Bollette acqua	31,00 €
Spese abbigliamento	60,00 €
Caldaia (termocamino)	8,00 €
Tagliando auto	15,00 €
Bollo auto	15,00 €
Benzina + gasolio	310,00 €
Assicurazione varie	25,00 €
Spese alimenti	320,00 €
Visite specialistiche	50,00 €
Tari	19,00 €
Telefono casa	20,00 €
Spese mutuo (*)	465,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.553,00 €</b>

(\*) Le spese del mutuo indicate devono ritenersi escluse dal prospetto delle spese medie mensili; pertanto, le suddette spese ammontano ad Euro **1.088,00**.

Il calcolo della soglia di povertà assoluta ISTAT con i dati inerenti la famiglia del debitore, indica una soglia di Euro 1.222,13 (Allegato).

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto trattasi di sole spese necessarie al decoroso sostentamento e vicine al valore dell'indice ISTAT.

### **1.8 LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (art. 68, comma 2, lett. c) CCII)**

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa e attendibile.

Ciò in quanto:

- Il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- Dai riscontri effettuati da sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate dal gestore stesso.

### **1.9 INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)**

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi Euro 7.381,00, ed afferiscono al Compenso O.C.C.

### **1.10 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (art. 68, comma 3, CCII)**

*È stato valutato se “ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159” così come riportato nell'allegato.*

Si fa presente che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, fosse a conoscenza degli Istituti Finanziatori. È regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. Art. 124-bis comma 1: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore

*sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". La disposizione deve essere posta in relazione al comma 5 dell'Art. 124 del T.U.B.: *" il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento "*.

La vigilanza sull'effettivo rispetto di tale precetto è affidata alla Banca d'Italia che a sua volta ha emanato le istruzioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. La verifica del merito creditizio deve essere condotta dall'Istituto di credito prestando attenzione al rischio di sovraindebitamento cui il soggetto finanziato può andare incontro nel momento in cui ottiene il credito. In un'ottica di tutela del contraente debole, quindi, l'Istituto di credito deve orientarsi verso una erogazione responsabile, tale per cui in assenza di merito creditizio il finanziamento non dovrebbe essere accordato.

L'obbligo che incombe sul soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

Inoltre *"Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli"* (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/08/2013).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con le valutazioni:

**TABELLA 8: RIPEILOGO VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO**

CONTRATTI O DI FINANZIAMENTO	DATA DI EROGAZIONE	(A) REDDITO MENSILE NETTO DISPONIBILE RAPPORATO A 12 MENSILI TA'	(B = G x H) AMMONTARE MENSILE NECESSARIO PERCHE' IL NUCLEO FAMILIARE POSSA MANTENERE UN DIGNITOSO TENORE DI VITA	(C) IMPORTO COMPLESSIVO DI RATE MENSILI DI FINANZIAMENTI PRECEDENTE SOTTOSCRITTI	(F = A - B - C) RESIDUO REDDITO MENSILE	MERITO CREDITIZIO	(G) COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	(H) COEFFICIENTE SCALAZIONE ISEE
COMPASS	23/12/2015	2.149,92 €	1.291,19 €	261,20 €	597,53 €	SI	4	2,66
UNICREDIT Cessione 1/5	19/12/2016	2.271,17 €	1.291,19 €	539,67 €	440,31 €	SI	4	2,66
YOUNITED	31/07/2017	2.348,58 €	1.291,19 €	939,67 €	117,72 €	NO	4	2,66
DEUTSCHE BANK	14/11/2017	2.348,58 €	1.194,11 €	1.216,89 €	- 62,42 €	NO	4	2,46
UNICREDIT DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	15/12/2017	2.348,58 €	1.194,11 €	1.361,67 €	- 207,20 €	NO	4	2,46

Si allegano alle presente relazione le schede di dettaglio analisi della valutazione del merito creditizio.

Si richiama inoltre il disposto all'Art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (CCII): *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

N.B.: La circostanza che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito (finanziamento erogato da COMPASS in data 23/12/2015).

## 1.12 ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Ad oggi, vi sono le seguenti procedure in atto:

- **ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:** in data 14/11/2017 la Deutsche Bank S.p.A. ha concesso al sig. Manieri Domenico un finanziamento personale per complessivi Euro 51.030,00. Con contratto di cessione di credito del 16/10/2019 la Deutsch Banck S.p.A. ha ceduto a Marte SPV S.r.l. il credito residuo di Euro 33.991,62 vantato nei confronti del sig. Manieri Domenico, comunicando l'avvenuta cessione con lettera del 12/11/2019, nella quale si specifica che Marte SPV S.r.l., in qualità di nuovo titolare del credito ha provveduto a dare mandato alla Securitisation Services S.p.A. affinché ponga in essere tutte le attività finalizzate alla gestione e al recupero del credito in questione, con espressa facoltà di sub-delega. Securitisation Services S.p.A. ha subdelegato a Hoist Italia S.r.l. le attività di recupero del credito vantato. In data 08/11/2020 si proponeva Ricorso per Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Cosenza. In data 21/01/2021 il Tribunale di Cosenza – Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo ingiunge al sig. Manieri Domenico di pagare a favore dell'istante la somma richiesta oltre interessi e spese (Decreto Ingiuntivo n. 65/2021 del 21/01/2021 RG n. 3899-2020). In data 10/06/2021 la Hoist Italia S.r.l., in virtù del decreto ingiuntivo emesso, proponeva Atto di Precetto verso il sig. Manieri Domenico intimando al pagamento di complessivi Euro 35.102,62. In data 07/09/2021 la Hoist Italia S.r.l. predispose Atto di Pignoramento presso terzi ed il Tribunale di Cosenza – Giudice dott.ssa Assunta Gioia assegna in pagamento, salva esenzione, a Marte SPV S.r.l. a totale soddisfo del credito precettato, la somma pari a 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato, nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto e ciò all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza del complessivo importo di Euro 35.102,62 oltre interessi e spese e Ordina al terzo (ANAS S.p.A.) di corrispondere all'assegnatario, immediatamente, o all'esito dei pagamenti effettuati in relazione ad eventuali precedenti pignoramenti, le somme assegnate, con esonero da ogni responsabilità, e di liberare le eventuali somme residue a favore del debitore.
- **ATTO DI PRECETTO:** In data 23/12/2015 la Compass Banca S.p.A. ha concesso al sig. Manieri Domenico un prestito personale destinato ad estinzione di precedenti finanziamenti con obbligo di rimborsare la complessiva somma di Euro 33.146,40. In data 18/06/2020 la Compass Banca S.p.A. proponeva presso il Tribunale Civile di Cosenza il Ricorso per Ingiunzione ex artt. 633 e segg c.p.c. avverso il sig. Manieri Domenico per il pagamento di Euro 19.739,11 oltre interessi e spese. In data 25/08/2020 il Tribunale di Cosenza – Giudice dott.ssa Anna Rombolà ingiunge al sig. Manieri Domenico il pagamento in favore di Compass Banca S.p.a la somma di Euro 19.739,11 oltre interessi e spese (Decreto Ingiuntivo n. 952/2020 del 25/08/2020). In data 25/02/2022 la Compass Banca S.p.A., in virtù del decreto ingiuntivo emesso, proponeva Atto di Precetto verso il sig. Manieri Domenico intimando al pagamento di complessivi Euro 21.086,07.

- DECRETO INGIUNTIVO: in data 31.07.2017 la Younited S.A. concedeva al sig. Manieri Domenico un prestito personale di Euro 16.633,20. In data 10/05/2021 la Younited S.A. proponeva Ricorso per Decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Cosenza. In data 01/08/2021 Il Tribunale di Cosenza – Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza ingiunge al sig. Manieri Domenico il pagamento in favore della Younited S.A. della somma di Euro 10.636,39 oltre interessi e spese.

### 1.13 ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. Assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. Dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, sono stati presi in considerazione:

- I dati reddituali degli ultimi quattro anni;
- Il reddito disponibile del debitore per il rimborso dei debiti come differenza tra il **reddito medio mensile** dell'anno 2023(1° Margine indicato nella TABELLA 7: SITUAZIONE REDDITUALE DA PROSPETTI PAGA ANNI 2024 – 2023 – 2022 - 2021) pari ad **Euro 2.214,56** e le spese mensili pari ad Euro 1.088,00, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui il debitore può disporre per il rimborso del debito consolidato che è di 1.126,56. Il debitore mette a disposizione una somma mensile pari ad **Euro 600,00** con piano di restituzione di 13 anni per un numero di rate mensili pari a 156. La somma complessiva a disposizione è pari ad **Euro 93.600,00**.

Per tutte le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

**TABELLA 9: PROPOSTA DI DEBITO RESIDUO**

<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO RESIDUO</b>	<b>TIPO DI PRELAZIONE</b>	<b>% SODDISFACIMENTO</b>	<b>DEBITO RESIDUO PROPOSTO</b>
COMPENSO O.C.C. (Liquidazione O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Cosenza)	7.381,00 €	PREDEDUCIBILE	100%	7.381,00 €
AVVOCATO	7.295,60 €	PREDEDUCIBILE	100%	7.295,60 €
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE- OGGI INTESA SANPAOLO S.p.A	67.146,50 €	IPOTECA I GRADO	65,00%	43.645,23 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	131,38 €	PRIVILEGIO GRADO 7 ARTT. 2758 E 2749 C.C. N. 7 ART, 2778 C.C.	65,00%	85,40 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.383,69 €	PRIVILEGIO GRADO 18 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 18 ART 2778 C.C.	65,00%	899,40 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	44,89 €	PRIVILEGIO GRADO 19 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 19 ART 2778 C.C.	65,00%	29,18 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	407,36 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ARTT. 2752 C.C. N. 20 ART, 2778 C.C.	65,00%	264,78 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	625,98 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 20 ART. 2778 C.C.	65,00%	406,89 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.578,02 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ART. 2752 C.C. U.C. E N. 20 ART, 2778 C.C.	65,00%	1.025,71 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	190,43 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ART. 2752 U.C. E 2749 C.C. E N. 20 ART 2778 C.C.	65,00%	123,78 €
COMUNE DI ACRÌ	5.056,54 €	PRIVILEGIO	65,00%	3.286,75 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	887,11 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	133,07 €
INTESA SAN PAOLO	3.026,24 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	1.286,15 €
INTESA SAN PAOLO	3.454,46 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	1.468,15 €
AGOS DUCATO	6.189,23 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	2.630,42 €
COMPASS BANCA S.p.A.	21.661,59 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	9.206,18 €
UNICREDIT S.p.A.	12.607,56 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	5.358,21 €
YOUNITED SA	10.636,00 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	1.595,40 €
DEUTSCHE BANK S.p.A.	31.225,26 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	4.683,79 €
UNICREDIT S.p.A.	10.581,23 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	1.587,18 €
<b>TOTALE</b>	<b>191.510,07 €</b>			<b>92.392,26 €</b>

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la possibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate grazie ad una adeguata capacità reddituale, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste:

ANNO 2023	ANTE OMOLOGA	POST OMOLOGA
REDDITO MENSILE	1.212,88 €	2.214,88 €
SPESE MENSILI	1.088,00 €	1.088,00 €
RATE MENSILI MEDIE	2.420,87 €	600,00 €
RAPPORTO RATA/REDDITO MENSILE	200%	27%
REDDITO MENSILE RIMANENTE PER SPESE	- €	526,88 €

La proposta formulata prevede dunque:

- L'integrale pagamento del creditore collocato in predeuzione (spese di procedura) entro i 25 mesi successivi all'omologazione (con modalità rateale mensile o in acconto/saldo da concordare);
- Il pagamento dei creditori privilegiati nei successivi 83 mesi;
- Successivamente ai periodi indicati, si prevede il pagamento di tutti i creditori chirografari.

**TABELLA 11: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	TIPO DI PRELAZIONE	% SODDISFACIMENTO	DEBITO RESIDUO PROPOSTO	NUMERO DI RATE	IMPORTO RATA
<b>DEBITI IN PREDEDUZIONE in 24 mensilità</b>						
COMPENSO O.C.C. (Liquidazione O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Cosenza)	7.381,00 €	PREDEDUCIBILE	100%	7.381,00 €	25	300,00 €
AVVOCATO	7.295,60 €	PREDEDUCIBILE	100%	7.295,60 €	25	291,82 €
<b>DEBITI IN PRIVILEGIO in 83 mensilità</b>						
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE- OGGI INTESA SANPAOLO S.p.A	67.146,50 €	IPOTECA I GRADO	65,00%	43.645,23 €	83	526,19 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.361,75 €	PRIVILEGIO	65,00%	2.835,14 €	83	34,18 €
COMUNE DI ACRÌ	5.056,54 €	PRIVILEGIO	65,00%	3.286,75 €	83	39,63 €
<b>DEBITI IN CHIROGRAFO in 47 mensilità</b>						
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	887,11 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	133,07 €	47	2,86 €
INTESA SAN PAOLO	3.026,24 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	1.286,15 €	47	27,61 €
INTESA SAN PAOLO	3.454,46 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	1.468,15 €	47	31,52 €
AGOS DUCATO	6.189,23 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	2.630,42 €	47	56,47 €
COMPASS BANCA S.p.A.	21.661,59 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	9.206,18 €	47	197,64 €
UNICREDIT S.p.A.	12.607,56 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	5.358,21 €	47	115,03 €
YOUNITED SA	10.636,00 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	1.595,40 €	47	34,25 €

DEUTSCHE BANK S.p.A.	31.225,26 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	4.683,79 €	47	100,55 €
UNICREDIT S.p.A.	10.581,23 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	1.587,18 €	47	34,07 €
<b>TOTALE</b>				<b>92.392,26 €</b>	<b>156</b>	

#### 1.14 VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

PATRIMONIO	VALORE STIMATO
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 46.300
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 500
Valore totale del patrimonio	Euro 46.800

Si precisa che, in merito al contratto di Mutuo Fondiario di cui ad oggi il credito è vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A., della restituzione del suddetto debito sono solidalmente obbligati i contraenti. Pertanto, nell'alternativa liquidatoria, si considera l'intero valore di realizzo degli immobili così espresso nella perizia redatta da Per. Agr. Tucci Michele, pari a complessivi Euro 92.600,00, di cui il 50% di spettanza al sig. Manieri Domenico per un importo pari a Euro 46.300,00.

TEMPO DI REALIZZO: non determinabile. Visto lo stato di congiuntura economica che sta attraversando il sistema economico nazionale, visto lo stato della situazione economica calabrese, vista la localizzazione degli immobili, situati nel Comune di Acri – territorio non limitrofo ai due grandi centri urbani quali le città di Cosenza e Rende, e che da anni registra un netto calo di popolazione abitante – in zona non urbana, identificata come ZONA E – San Giacomo di Acri, pertanto si ritiene poco probabile un realizzo immediato e proficuo della vendita degli immobili.

#### IMPORTO REALIZZABILE CON LIQUIDAZIONE DEI BENI

TABELLA 12: PROSPETTO TENTIVI DI VENDITA

BENI DA LIQUIDARE	PRIMO TENTATIVO		SECONDO TENTATIVO		TERZO TENTATIVO	
	VALORE	PREZZO BASE D'ASTA (75%)	VALORE	PREZZO BASE D'ASTA (75%)	VALORE	PREZZO BASE D'ASTA (80%)
A/3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	32.600,00 €	24.450,00 €	24.450,00 €	18.337,50 €	19.560,00 €	15.648,00 €
A/3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	30.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €	18.000,00 €	14.400,00 €
C/2 MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO	30.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €	18.000,00 €	14.400,00 €
AUTOVETTURA	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>93.100,00 €</b>	<b>69.950,00 €</b>	<b>69.950,00 €</b>	<b>52.587,50 €</b>	<b>56.060,00 €</b>	<b>44.948,00 €</b>

Nella soluzione proposta dal debitore, la somma disponibile a soddisfazione dei creditori è pari ad Euro 93.600, di competenza del solo sig. Manieri Domenico, dunque non intaccando il patrimonio di terze persone.

#### **1.15 SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATARIA (art. 67 comma 4 CCII)**

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in Euro 93.100, considerato il valore complessivo degli immobili periziati, comprensivi della quota di proprietà [REDACTED] data nel contratto di Muto Fondiario con Intesa Sanpaolo S.p.A., lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili ed in parte il creditore ipotecario.

## **1.16 COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO**

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- Il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- La proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato di stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII);
- È stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).

## **1.17 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE AI FINI DELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, CCII**

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- I documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriormente acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- La situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- Il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

**esprime**

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

ALLEGATI:

1. CERTIFICATO RESIDENZA/STATO DI FAMIGLIA/ MATRIMONIO DEL 23/05/2024;
2. CERTIFICATO RESIDENZA/STATO DI FAMIGLIA/MATRIMONIO DEL 13/02/2023;
3. CERTIFICATI STATO DI FAMIGLIA [REDACTED];
4. [REDACTED];
5. CALCOLO SOGIA DI POVERTA' ASSOLUTA ISTAT;
6. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO;
7. MODELLO 730/2023 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022;
8. MODELLO 730/2022 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021;
9. MODELLO 730/2021 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020;
10. MODELLO 730/2020 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019;
11. BUSTE PAGA ANNO 2024;
12. BUSTE PAGA ANNO 2023;
13. BUSTE PAGA ANNO 2022;
14. BUSTE PAGA ANNO 2021;
15. CERTIFICAZIONE 2024 REDDITI 2023 - [REDACTED];
16. CERTIFICAZIONE 2023 REDDITI 2022 - [REDACTED];
17. CERTIFICAZIONE 2022 REDDITI 2021 - [REDACTED];
18. BUSTE PAGA 2024 - [REDACTED];
19. [REDACTED];
20. ELENCO DI TUTTI I CREDITORI, CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE;
21. VISURE CATASTALI;
22. PERIZIA GIURATA IMMOBILI;
23. VISURA PRA AUTOVEICOLO;
24. VISURA PRA NOMINATIVA;
25. ELENCO ATTI - CASSETTO FISCALE;
26. VISURA CRIF DEL 20/06/2023;
27. CENTRALE RISCHI MANIERI DOMENICO.

LUOGO E DATA

ROSE, 08/07/2024

FIRMA  


Giuseppe Orsino  
Dottore Commercialista e Revisore Legale  
Palazzo Javes, contrada Petrarò – 87040 Rose (CS)  
PEC: [dott.orsino@pec.it](mailto:dott.orsino@pec.it)

**Al Tribunale di Cosenza**

PEC: [prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it)

**Oggetto: Richiesta di Pubblicazione del Decreto, della Proposta e del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore del Sig. Manieri Domenico**

**On.le Tribunale**

ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII, in riferimento alla Proc. R.G. n. 74-1/2024 a carico del Sig. Manieri Domenico, nato a Aciri (Cs) il 21/12/1963 e residente in Aciri (Cs) in Via Ternità n. 14, C.F.: MNRDNC63T21A053H, in ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante, il sottoscritto professionista incaricato nominato Gestore della Crisi da sovra indebitamento trasmette, in allegato:

- Il Decreto del Giudice dott.ssa Francesca Familiari del 05/08/2024;
- La copia della Proposta e del Piano;

affinché vengano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) così per come previsto nel sopra citato Decreto, notificato allo scrivente in data 05/08/2024.

Informa altresì di aver notificato i sopra elencati documenti a tutti i creditori aventi diritto e all'OCC Commercialisti Cosenza.

Distinti saluti.

Rose, 08/08/2024

L'OCC Incaricato  
dott. Giuseppe Orsino





**Tribunale Ordinario di Cosenza**

**Sezione I Civile**

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da Manieri Domenico nato a Acri (CS) il 21/12/1963 e residente in Acri (CS) in Via Ternità n. 14, C.F.

MNRDNC63T21A053H, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Nocera e Martina Fabriani, elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli, alla via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre, 3;

esaminata la relazione con attestazione di completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, del professionista incaricato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Orsino;

preso atto delle integrazioni pervenute in data 5.8.2024, a seguito di richiesta del giudice, con le quali il gestore della crisi ha precisato che alla data di presentazione della domanda, Manieri Nicola, figlio del ricorrente, risultava componente del nucleo familiare e residente nella casa genitoriale, ma già percettore di reddito, in procinto di trasferire la propria abitazione altrove e che, allo stato attuale, il predetto risulta componente di un nucleo familiare autonomo;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che il ricorrente rientri nella qualifica di consumatore, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> A tal proposito, si osserva che il ricorrente fa parte di un nucleo familiare di due persone. Quanto alla capacità reddituale, il debitore risulta l'unico percettore di reddito del nucleo familiare, dipendente a tempo indeterminato presso l'ANAS,

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni<sup>2</sup>;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte<sup>3</sup>;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita<sup>4</sup>;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC, in riferimento alla valutazione del merito creditizio, lo ha sintetizzato come segue:

---

con reddito annuo, per quanto si evince dall'ultima dichiarazione, relativa ai redditi 2022, di € 35.333 e reddito mensile medio, calcolato sull'anno 2023, di € 2.214,56, che detratte, le spese del nucleo familiare, dichiarate pari ad € 1.088,00 mensili, si riduce ad € 1.126,56 mensili.

<sup>2</sup> Le cause dell'indebitamento risultano ascritte alla necessità di provvedere alle cure della sorella Carmela, affetta da invalidità al 100% e quelle sostenute per il figlio Manieri Alessandro, nato il 18.08.1999, per accertamenti medici specialisti fuori Regione, che hanno fatto seguito alle spese per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione.

<sup>3</sup> nella valutazione di dette ragioni un ruolo di rilievo è stato ascritto, nella relazione particolareggiata dell'esperto, alle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva, sostenuta dalla famiglia del debitore, per le spese indispensabili per il sostentamento.

<sup>4</sup> A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.I., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

**TABELLA 8: RIPEILOGO VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO**

CONTRATT O DI FINANZIAM ENTO	DATA DI EROGAZI ONE	(A) REDDITO MENSILE NETTO DISPONIB ILE RAPPORT ATO A 12 MENSILI TA'	(B = G x H) AMMONT ARE MENSILE NECESSA RIO PERCHE' IL NUCLEO FAMILIA RE POSSA MANTEN ERE UN DIGNITO SO TENORE DI VITA	(C) IMPORTO COMPLESSIVO DI RATE MENSILI DI FINANZIAMEN TI PRECEDENTE SOTTOSCRITT I	(F = A - B - C) RESID UO REDDI TO MENSI LE	MERITO CREDITI ZIO	(G) COMPON ENTI NUCLEO FAMILIA RE	(H) COEFFICI ENTE SCALA EQUILAVE NZA ISEE
COMPASS	23/12/2015	2.149,92 €	1.291,19 €	261,20 €	597,53 €	SI	4	2,66
UNICRET CESSIONE 1/5	19/12/2016	2.271,17 €	1.291,19 €	539,67 €	440,31 €	SI	4	2,66
YOUNITED	31/07/2017	2.348,58 €	1.291,19 €	939,67 €	117,72 €	NO	4	2,66
DEUTSCHE BANK	14/11/2017	2.348,58 €	1.194,11 €	1.216,89 €	- 62,42 €	NO	4	2,46
UNICREDIT DELEGAZIO NE DI PAGAMENT O	15/12/2017	2.348,58 €	1.194,11 €	1.361,67 €	- 207,20 €	NO	4	2,46

osservando, oltremodo, che: *la circostanza che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito (finanziamento erogato da COMPASS in data 23/12/2015);*

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

constatato che la proposta prevede di porre a disposizione dei debitori la somma mensile di € 600,00 per la durata di anni tredici, cosicché la somma complessiva da ripartire è di € 93.600,00, con una percentuale di soddisfo del 100% del credito prededucibile entro i 25 mesi successivi all'omologa, il pagamento dei creditori privilegiati nei successivi 83 mesi e, successivamente, il pagamento dei creditori chirografari secondo le percentuali di cui alla seguente tabella:

TABELLA 9: PROPOSTA DI DEBITO RESIDUO

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	TIPO DI PRELAZIONE	% SODDISFACIMENTO	DEBITO RESIDUO PROPOSTO
COMPENSO O.C.C. (Liquidazione O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Cosenza)	7.381,00 €	PREDEDUCIBILE	100%	7.381,00 €
AVVOCATO	7.295,60 €	PREDEDUCIBILE	100%	7.295,60 €
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE- OGGI INTESA SANPAOLO S.p.A	67.146,50 €	IPOTECA I GRADO	65,00%	43.645,23 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	131,38 €	PRIVILEGIO GRADO 7 ARTT. 2758 E 2749 C.C. N. 7 ART, 2778 C.C.	65,00%	85,40 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.383,69 €	PRIVILEGIO GRADO 18 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 18 ART 2778 C.C.	65,00%	899,40 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	44,89 €	PRIVILEGIO GRADO 19 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 19 ART 2778 C.C.	65,00%	29,18 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	407,36 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ARTT. 2752 C.C. N. 20 ART, 2778 C.C.	65,00%	264,78 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	625,98 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ARTT. 2752 E 2749 C.C. N. 20 ART, 2778 C.C.	65,00%	406,89 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.578,02 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ART, 2752 C.C. U.C. E N. 20 ART, 2778 C.C.	65,00%	1.025,71 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	190,43 €	PRIVILEGIO GRADO 20 ART, 2752 U.C. E 2749 C.C. E N. 20 ART 2778 C.C.	65,00%	123,78 €
COMUNE DI ACRÌ	5.056,54 €	PRIVILEGIO	65,00%	3.286,75 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	887,11 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	133,07 €
INTESA SAN PAOLO	3.026,24 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	1.286,15 €
INTESA SAN PAOLO	3.454,46 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	1.468,15 €
IFIS NPL SERVICING SPA	6.189,23 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	2.630,42 €
COMPASS BANCA S.p.A.	21.661,59 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	9.206,18 €
UNICREDIT S.p.A.	12.607,56 €	CHIROGRAFARIO	42,50%	5.358,21 €
YOUNITED SA	10.636,00 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	1.595,40 €
MARTE S.P.V.	31.225,26 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	4.683,79 €
UNICREDIT S.p.A.	10.581,23 €	CHIROGRAFARIO	15,00%	1.587,18 €
<b>TOTALE</b>	<b>191.510,07 €</b>			<b>92.392,26 €</b>

rilevato che ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;

è possibile prevedere, inoltre, ai sensi del comma 4 della norma di legge succitata, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione come attestato dall'OCC;

rilevato che, nella specie, il ricorrente risulta proprietario dei seguenti beni immobili e mobili registrati:

- abitazioni di tipo economico e magazzino/locale deposito posseduti nella quota di  $\frac{1}{2}$ <sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Trattasi, precisamente, degli immobili siti in agro di Aciri (CS), c.da Ternità, n. 14, ai piani T, 2 e 1, censiti in catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 41, particella 673, sub, rispettivamente, nn. 1, 2 e 3, valutati, nel complesso, come da consulenza di parte, per € 46.300,00, secondo il prospetto che segue:

- autovettura Tipo Citroen N2RHYF targata BM043VL acquistata nell'anno 2000 al prezzo di € 15.597 ed oggi stimata per € 500,00;

rilevato che l'alternativa liquidatoria, secondo le previsioni del medesimo gestore della crisi, produrrebbe, nell'ipotesi più favorevole, ovvero laddove i beni fossero aggiudicati al primo tentativo di vendita coattiva, un attivo di € 69.950,00;

**TABELLA 12: PROSPETTO TENTIVI DI VENDITA**

BENI DA LIQUIDARE	PRIMO TENTATIVO		SECONDO TENTATIVO		TERZO TENTATIVO	
	VALORE	PREZZO BASE D'ASTA (75%)	VALORE	PREZZO BASE D'ASTA (75%)	VALORE	PREZZO BASE D'ASTA (80%)
A/3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	32.600,00 €	24.450,00 €	24.450,00 €	18.337,50 €	19.560,00 €	15.648,00 €
A/3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	30.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €	18.000,00 €	14.400,00 €
C/2 MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO	30.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €	18.000,00 €	14.400,00 €
AUTOVETTURA	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>93.100,00 €</b>	<b>69.950,00 €</b>	<b>69.950,00 €</b>	<b>52.587,50 €</b>	<b>56.060,00 €</b>	<b>44.948,00 €</b>

rilevato che il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

vista la richiesta del ricorrente di voler disporre:

Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Z.C.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
41	673	1	CONTRADA TERNITA' n. 15-16 Piano T	001	C02	01	96 m <sup>2</sup>	R.Euro:74,37
41	673	2	CONTRADA TERNITA' n. 14 Piano 1	001	A03	02	6 vani	R.Euro:185,92
41	673	3	CONTRADA TERNITA' n. 14 Piano 2	001	A03	02	6,5 vani	R.Euro:201,42

Il valore è il seguente:

Piano terra mq 96,00 X € 350,00 = € 32.600,00

Piano primo vani 6 X € 5.000,00 = € 30.000,00

Piano secondo vani 6 X € 5.000,00 = € 30.000,00

**Totale € 92.600,00**

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, in particolare, la sospensione delle trattenute per cessione del 1/5 dello stipendio con Unicredit e delega;

preso atto della pendenza di un pignoramento presso terzi a carico del ricorrente, con assegnazione del quinto dello stipendio in favore di Marte SPV s.r.l., nonché di un atto di precetto di Compass Banca s.p.a. e un decreto ingiuntivo emesso in favore Younited S.A.

ravvisate, in definitiva, la meritevolezza del debitore<sup>6</sup> e la mancanza di ragioni ostative alla pubblicazione della domanda;

ritenuto, nondimeno, quanto alla liquidazione del compenso all'OCC, che essa debba essere operata dal giudice, tenendo in considerazione il disposto di cui all'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;

ritenuto, in ogni caso, che il piano sia ammissibile;

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

#### **ORDINA**

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza<sup>7</sup> e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori<sup>8</sup>.

#### **DISPONE**

fino alla conclusione del procedimento:

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata a carico del debitore ed il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, fino alla conclusione del presente procedimento;

- la sospensione delle trattenute mensili sullo stipendio afferenti la cessione del quinto e delega di pagamento;

#### **DISPONE**

---

<sup>6</sup> A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento sono state ricondotte agli eventi intimidatori di cui si è detto sub nota 2.

<sup>7</sup> [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it)

<sup>8</sup> Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi e al ricorrente, a mezzo dei suoi difensori.

Cosenza, 5.8.2024

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari